

COMUNE DI RIVALBA

C.A.P. 10090

PROVINCIA DI TORINO

TEL. 9604527

Cod. Fisc. 82500550015

C R I T E R I E M O D A L I T A'

per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Art. 12 Legge n. 241/90

...000...

Adottato con deliberazione
dal Consiglio Comunale
n. 11 del 19.4.1991

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

L'Amministrazione comunale riconosce le funzioni espletate in campo sociale da persone ed enti pubblici e privati, e intende appoggiare e sostenere tali interventi con contributi economici e finanziari finalizzati al soddisfacimento di bisogni a favore della cittadinanza o di settori della stessa.

Art. 2

I soggetti destinatari dei benefici sono individuati tra enti, associazioni istituzioni, organismi che operano sul territorio aventi finalità:

- a) socio-assistenziali
- b) incentivazione della pratica sportiva tra i giovani privilegiando il carattere non agonistico
- c) culturali: anche di interesse locale
- d) mantenimento dei valori storici
- e) sostegno umanitario in caso di calamità
- f) sostegno di privati che rientrino in situazioni di bisogno o di disagio.

CAPO II

CONTRIBUTI

Art. 3

L'entità globale dei contributi è stabilita annualmente, in armonia con la formulazione del bilancio dell'Ente.

La richiesta del contributo deve essere avanzata con domanda scritta, motivata e sottoscritta dai soggetti istanti.

I contributi non sono automaticamente rinnovabili e non possono costituire nel tempo diritto di prelazione o di legittima aspettativa.

I contributi debbono essere direttamente funzionali all'attività svolta, non concorrere alla formazione di accantonamenti per attività future, debbono costituire concorso nella spesa in una misura congrua con le finalità e gli interessi riconosciuti

dall'Amministrazione comunale.

Art. 4

Nella formazione del ruolo annuo degli enti, associazioni, istituzioni soggetti aventi diritto, avranno titolo preferenziale quanti non perseguiranno statutariamente scopo di lucro e quelli che meglio si attagliano al soddisfacimento di progetti locali iscritti nei programmi dell'Amministrazione, siano casi di carattere assistenziale, culturale, ricreativo, sportivo, storico, turistico o umanitario.

Art. 5

Atto propedeutico alla richiesta è il progetto dell'attività programmata. Esso deve comprendere l'analisi delle fasi di svolgimento, sia sotto l'aspetto economico che operativo, l'illustrazione dei fini da perseguire e dei benefici da conseguire.

Art. 6

I progetti a carattere strategico per i soggetti di cui all'art. 4 devono essere presentati all'Amministrazione erogante entro il mese di settembre dell'anno precedente all'esercizio di funzionamento. Gli stessi saranno approvati dal competente organo dell'Amministrazione ed iscritti, in termini di stanziamento, nel redigendo schema del bilancio di previsione.

I progetti a carattere estemporaneo devono essere presentati, all'Amministrazione almeno un mese prima del loro avvio. L'eventuale erogazione è subordinata alla compatibilità con il disposto dell'art. 3 comma 1.

Art. 7

Le erogazioni di carattere non assistenziale sono effettuate a consuntivo, previa rendicontazione dimostrativa del raggiunto obiettivo.

In deroga al disposto del comma precedente le erogazioni, su esplicita richiesta degli istanti, possono essere erogate in due soluzioni, metà in preventivo e metà a consuntivo. Qualora l'intervento progettato abbia carattere di continuità nel tempo, il contributo può essere erogato a stati di raggiungimento di obiettivi parziali. La cadenza degli stati non può essere inferiore al bimestre. Le erogazioni fino a lire 500.000, sono disposte in unica soluzione con l'obbligo di relazione finale sull'uso effettuato.

Qualora la struttura del soggetto beneficiario lo postuli, o l'Amministrazione Comunale lo richieda, al progetto debbono essere allegati i documenti economico-finanziari dimostranti l'attività complessiva, nonché gli statuti costitutivi.

CAPO III

ALTRI BENEFICI

Art. 9

Fatti salvi i benefici regolati da leggi nazionali o regionali, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a carattere di soccorso immediato a favore di persone in stato di bisogno o disagio, sono disposti con atto deliberativo su proposta della Giunta Comunale. A detto organo dovranno anche essere rivolte tutte le istanze formulate da responsabili dei servizi sociali.

Art. 10

L'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati dev'essere disposta dalla Giunta ed ispirarsi ai seguenti principi generali:

- a) Il vantaggio economico accordato dev'essere comunque finalizzato al raggiungimento diretto o indiretto di un pubblico interesse.
- b) Dev'essere assicurata la pubblicità preventiva in caso di concessione in uso di beni patrimoniali ed il corrispettivo non può in alcun caso essere inferiore al carico tributario, alla spese di custodia e di manutenzione sostenute dall'Ente per detti beni.
- c) In caso di pluralità di richieste dev'essere redatta apposita graduatoria su basi generali ed uniformi, proposte dall'Ufficio competente.
- d) Nel caso di richieste di utilizzo di beni mobili, in uso temporaneo non gratuito, il corrispettivo deve rispondere a principi di equo ristoro certificato annualmente dal responsabile del servizio in base al conto economico.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11

Limitatamente all'anno 1991 al termine di cui al 1° comma dell'art. 6 si intende differito al 30.5.1991 e l'entità globale dei contributi sarà quella risultante dagli stanziamenti iscritti a bilancio per detto anno. Per l'anno 1991 il ruolo annuo di cui all'art.4 sarà formato dalla Giunta Comunale entro il 30.7.1991.

Art. 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione.